

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
VERONA**

Incentivi alle PMI per l'innovazione tecnologica
Anno 2010

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - MISURA DEL CONTRIBUTO

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona destina la somma di € **2.000.000,00** per favorire gli investimenti di cui all'articolo 2.

Il presente regolamento rispetta tutte le condizioni di cui al regolamento CE N° 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 9.8.2008.

Sono ammesse a contributo, ai sensi della decisione CE 08.08.2001 SG (2001) D/290914 relativa alla Notifica del Regime di Aiuto per il settore agricolo n. 62/2001, anche le imprese agricole; per esse non trova pertanto applicazione il regolamento CE N° 800/2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 9.8.2008.

A ciascuna delle imprese che presenti le caratteristiche indicate all'art. 2 e che non incorra nelle condizioni di esclusione di cui agli articoli 3 e 4, sarà concessa a titolo di contributo una somma rispettivamente pari al **15%** e al **7,5%** (IVA esclusa), a seconda che si tratti di microimpresa (15%), di piccola (15%) o media impresa (7,5%) (VEDI ALLEGATO 1), delle spese relative all'attuazione di una o più iniziative di cui all'art. 2, con un massimo di € **10.000,00 per impresa**.

Qualora l'impresa richiedente risponda ai criteri di impresa femminile (individuati dall'art. 53 del D.Lgs. 11 aprile 2006, N. 198) (1) o giovanile (2), la somma concessa a titolo di contributo, pur non potendo comunque superare i massimali del 15% o del 7,5% a seconda che si tratti di microimpresa (15%), di piccola (15%) o di media impresa (7,5%), potrà raggiungere l'importo massimo di € **12.500,00 per impresa**.

Ciascun progetto preso in considerazione, per ottenere il contributo camerale, non potrà essere complessivamente di valore inferiore a € **5.000,00** al netto di IVA.

Sono esclusi gli investimenti effettuati in leasing e in altre forme assimilabili al contratto di locazione.

Sono esclusi gli investimenti in beni usati.

ARTICOLO 2 - REQUISITI DEI RICHIEDENTI

Possono richiedere il contributo le imprese:

1. aventi sede legale e/o unità locali produttive in provincia di Verona;
2. che realizzino, nella provincia di Verona, iniziative rivolte a:

- a) inserimento di metodologie di progettazione automatica collegata col processo produttivo (CAD);
- b) inserimento di tecniche di automazione di fabbrica supportate da elaboratore (CAM);
- c) inserimento di metodologie di controllo globale della qualità del prodotto;
- d) inserimento di nuove tecnologie all'interno di processi o prodotti tradizionali tecnologicamente maturi;
- e) rinnovo per l'ammodernamento di macchinari ed impianti tecnologici con esclusione degli impianti previsti dall'articolo 1 del D.M. 37/08 (3);
- f) inserimento di sistemi informatici e di telecomunicazione innovativi, esclusa la creazione di siti Internet e l'applicazione della normativa sulla privacy.

Sono altresì ammissibili le spese ai fini dell'installazione dei macchinari e i costi direttamente imputabili alla realizzazione dell'investimento.

Categorie di spese non ammissibili (a titolo puramente esemplificativo):

- spese per la formazione del personale
- acquisto di autoveicoli
- arredi di ogni genere
- attrezzatura di consumo
- canone di manutenzione ed abbonamenti
- garanzie
- spese di trasporto del bene.

Ai fini dell'erogazione dell'eventuale contributo, l'investimento deve essere stato realizzato nel luogo indicato nella domanda..

Potranno essere ammesse a contributo solo le spese effettuate a partire **dal 03/05/2010 fino al 31/12/2010**. Non saranno prese pertanto in considerazione fatture o acconti datati precedentemente al 03/05/2010.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda e dell'erogazione del contributo, l'impresa:

1. deve rientrare nella definizione di microimpresa, piccola o media impresa di cui all'estratto della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepito con D.M.18 aprile 2005 (GU Serie Generale n. 238 del 12/10/2005, pg. 16-27);
2. deve essere attiva ed iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di Verona;
3. non deve essere soggetta alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16/03/1942, n. 267;
4. sulle stesse iniziative o programmi realizzati, non deve aver ottenuto o essere stata ammessa a benefici finanziari dalla Camera di Commercio, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici, anche per il tramite di enti privati, con esclusione delle detassazioni previste dall'articolo 5 della legge 3 agosto 2009, n. 102.

ARTICOLO 4 – DOMANDE PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

A pena di esclusione, le domande per ottenere i contributi camerali di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere:

1. formulate su modulo conforme a quello allegato ed essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. alla Camera di Commercio I.A.A. – C.so Porta Nuova, 96 – 37122 Verona, dal 19/04/2010 al 30/04/2010 (farà fede il timbro di spedizione apposto sulla raccomandata), saranno quindi escluse le domande spedite prima e dopo tali termini;
2. sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, con firma in originale;

3. corredate dal programma dell'iniziativa da cui si evinca con chiarezza la tipologia e il costo complessivo dell'intervento per il quale si chiede il contributo;
4. corredate dai preventivi di spesa, redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'investimento;
5. contenute in una busta recante sul frontespizio l'oggetto del presente concorso e la denominazione dell'impresa che richiede il contributo;
6. relative ad investimenti di valore pari ad almeno € 5.000,00 al netto di IVA come previsto dall'art. 1 comma 6.

Ciascuna impresa, a pena di esclusione, potrà presentare una sola domanda con riferimento al presente bando.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata ricezione della raccomandata, dovuta a ritardi o disguidi postali.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo alle imprese ammesse a beneficio verrà effettuata fino alla concorrenza dell'ammontare globale dell'apposito stanziamento iscritto nel Preventivo annuale 2010 ed eventuali assestamenti della Camera di Commercio e nel soddisfacimento delle condizioni indicate nel presente regolamento, verificate da un'apposita Commissione nominata dalla Giunta camerale. Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità per rinunce, minori spese, esclusione dall'erogazione, ecc., saranno ammesse a beneficio ulteriori domande, nell'ordine previsto dalla graduatoria, a condizione che abbiano realizzato gli interventi nei tempi e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

ARTICOLO 6 – ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

La Commissione verifica l'ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dagli articoli 3 e 4.

E' facoltà della Commissione richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa raccomandata A.R comporta la decadenza della domanda di contributo.

La Commissione, sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste, predispone l'elenco delle imprese ammesse a contributo.

L'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dalla data di spedizione risultante dalla raccomandata A.R. a mezzo della quale è stata inviata la domanda di contributo e, a parità di data di spedizione, in ordine crescente dell'ammontare dell'investimento ammesso a contribuzione.

ARTICOLO 7 – COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

La Commissione prevista dall'articolo 5 è composta da:

- un dirigente della Camera di Commercio o un funzionario camerale di categoria giuridica D3 con funzioni di Presidente;
- un funzionario camerale di categoria non inferiore alla D;
- cinque esperti nelle materie di cui al presente regolamento.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato della Camera di Commercio di categoria non inferiore alla C.

La Giunta camerale nominerà, altresì, un supplente del Presidente ed un supplente del Segretario, aventi gli stessi requisiti dei titolari.

Ai 5 Commissari esperti verrà erogato, per ogni seduta, un gettone di presenza nella misura determinata dal Consiglio camerale.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno 4 componenti la Commissione stessa.

ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Dirigente competente, tenuto conto dei risultati degli accertamenti effettuati dalla Commissione e dei pareri espressi dalla stessa, forma con proprio provvedimento l'elenco delle imprese ammesse a contributo con i relativi importi.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda.

Saranno escluse totalmente dall'erogazione del contributo le imprese che realizzino l'investimento in misura inferiore all'80% rispetto a quello ammesso a contributo, fermo restando il limite minimo di € 5.000,00 di cui all'art. 1 comma 6.

Sono inammissibili le domande prodotte da soggetti che, alla presentazione della rendicontazione attestante la realizzazione dell'investimento, non siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto.

Si considera "regolare" la posizione del soggetto che:

- a) **ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge (o comunque entro il periodo che non comporta l'applicazione di interessi di mora);**
- b) **non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità).**

Si considera "sanabile" la posizione del soggetto che:

- a) **ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per le unità locali;**
- b) **ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto.**

Nei casi in cui si riscontri una "irregolarità sanabile" come sopra indicato, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della relativa raccomandata A.R., pena la decadenza del contributo.

Il pagamento del contributo avverrà solo dopo la presentazione da parte dell'azienda beneficiaria di:

1. **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti all'iniziativa, rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d'investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;**
2. **fotocopia del documento d'identità del firmatario di cui al punto 1;**
3. **fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al punto 1, debitamente quietanzati;**
4. **relazione scritta del programma dell'investimento realizzato;**
5. **dichiarazione d'impegno a non alienare i beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi.**

Tale documentazione dovrà essere spedita alla Camera di Commercio di Verona esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre il 31/01/2011, pena la decadenza dal contributo (farà fede il timbro di spedizione apposto sulla raccomandata).

Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata

presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa raccomandata A.R., comporta la decadenza del contributo.

ART. 9 – CONTROLLI

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva.

La Camera di Commercio di Verona ha facoltà di effettuare controlli a campione presso le aziende finanziate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

La Camera di Commercio di Verona procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle agevolazioni qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento.

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

ART. 10 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato al Responsabile del Servizio Promozione (determina CCIAA di Verona n. 653 del 28/12/2009). Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Contributi, tel. 045/8085849-045/8085826, fax 045/8085881, e-mail: contributi@vr.camcom.it

DEFINIZIONI:**(1) IMPRESA FEMMINILE** – D.Lgs. 11 aprile 2006, N. 198 – ART. 53

Le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, nonché, le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi;

(2) IMPRESA GIOVANILE - LEGGE REGIONALE 57/1999 -

Sono considerate imprese giovanili le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i 2/3 da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Per quanto riguarda il possesso del requisito di età, si deve fare riferimento al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo.

(3) IMPIANTI PREVISTI DALL'ART. 1 DEL D.M. 37/08 (ex Legge 46/90) ED ESCLUSI DAL PRESENTE BANDO:

- a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- b) gli impianti radiotelevisivi elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) gli impianti di protezione antincendio.